

CCCXI SEDUTA**VENERDÌ 10 OTTOBRE 1952****Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO**

La seduta è aperta alle ore 18 e 40.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazione.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'interrogazione Castaldi all'Assessore al lavoro e previdenza sociale:

« per conoscere se si sia reso conto che le cifre stanziare come premi per concorsi artigiani per mobili e modelli di produzione sarda siano assolutamente inadeguate, e se ritenga opportuno raddoppiarle al più presto, specialmente per quelli che si riferiscono alla progettazione di ambienti completi ». (608)

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, dichiara che i premi fissati per la progettazione di ambienti singoli, di uso promiscuo o di mobili staccati, sono proporzionati al lavoro che deve svolgere l'artigiano o l'artista progettista. Il vincitore del concorso per l'arredamento della casa potrebbe, infatti, incassare 740.000 lire (5 premi da 50 mila lire, oltre 2 premi da 35.000 lire). D'altro canto, la Regione siciliana, con un bilancio ben più consistente di quello sardo, in un analogo concorso ha stanziato dei premi leggermente inferiori. Ciò non toglie che in avvenire, se le disponibilità di bilancio lo consentiranno, si potranno premiare in maniera più consistente coloro che collaborano per una pronta rinascita dell'artigianato sardo.

CASTALDI (D.C.) si dichiara soddisfatto della risposta. Spera che il Consiglio, nella di-

scussione del prossimo bilancio, vorrà tener conto delle legittime aspettative degli artigiani.

Discussione del disegno di legge: « Norme di applicazione dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna ». (171)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

ASQUER (P.S.I.) dichiara che quando il fascismo promulgò la legge secondo la quale più Comuni potevano essere uniti, tale legge rispondeva ad un bisogno per i paesi che hanno interessi comuni e comuni tradizioni; ma la realizzazione del provvedimento, come sempre accade in regime di dittatura, fu decretata a Roma da burocrati ignoranti dei problemi della periferia. In Sardegna, in particolare, l'attuazione della legge diede luogo a gravi inconvenienti: furono uniti tra loro paesi che distavano decine di chilometri o che non erano collegati tra loro da alcuna strada.

Il malcontento che ne derivò non si è appalesato durante la dittatura, ma alla sua caduta tutti i Comuni che erano stati male uniti chiesero giustizia. Nei primi anni di democrazia si poterono esaudire le aspirazioni di parecchi paesi, ma quando fu promulgato lo Statuto sardo ci si dovette attenere alle disposizioni in esso contenute e si dovette segnare il passo. Successivamente il Consiglio approvò la legge che consentiva la concessione delle autonomie comunali dopo interpellate direttamente le popolazioni interessate con un sistema forse non perfettamente orto-

dosso dal punto di vista legale. Non ingiustamente, pertanto, il Governo rinviò la legge.

La prima Commissione ha ritenuto opportuno di riaffrontare in pieno il problema, approntando una nuova legge conforme allo spirito della Costituzione. La legge prevede tutta una serie di disposizioni che garantiscono il rispetto assoluto della volontà delle popolazioni e degli interessi dei paesi. Contro i risultati della consultazione è consentito il ricorso alla Corte d'Appello, nel caso si siano riscontrate delle irregolarità. La procedura è certamente un po' pesante, ma è la migliore che possa adottarsi. Per tali motivi, il Gruppo socialista voterà a favore del progetto di legge. *(Consensi a sinistra).*

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.) dichiara che il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione del progetto di legge, data la sentita esigenza di operare una radicale trasformazione nel campo delle circoscrizioni comunali dell'Isola. Ricorda che Tempio, per esempio, ha frazioni — come Palau — distanti 42 chilometri dal capoluogo e frazioni, come quella di Telti, vicinissime ad altri Comuni. Quella di Tempio è la circoscrizione comunale più paradossale, ma in tutta la Gallura si verificano altre situazioni molto gravi. A tal proposito, ricorda la sua interrogazione all'Assessore agli interni con la quale prospettava la situazione di una di quelle frazioni, che aveva già intrapreso l'azione per ottenere l'autonomia.

Sostiene che il progetto di legge è necessario; ma che è stato presentato con troppo ritardo. Appena la legge precedente è stata rinviata dal Governo, la Giunta avrebbe dovuto provvedere a riproporre il problema al Consiglio, senza aspettare che si giungesse alla fine della legislatura. Lamenta inoltre che, mentre si dà vita alle norme di applicazione dell'articolo 45 dello Statuto speciale, non si sia ancora provveduto alle norme per l'applicazione di altri articoli, come quelli riguardanti il personale della Regione e gli Enti locali.

Per quanto riguarda le norme relative al referendum, sostiene che la legge, che pure indica chi può chiedere il referendum e come questo si deve svolgere, presenta una lacuna: non indica cioè che il referendum può essere chiesto da un gruppo di cittadini. E' una lacuna che si deve colmare modificando opportunamente l'articolo 2.

Altro problema da risolvere è quello riguardante l'istruttoria. Se l'istruttoria curata dall'Assessore agli interni circa la situazione am-

ministrativa e finanziaria del territorio fosse vincolante, il Consiglio dovrebbe rifiutarsi di accettare la norma. Giudice a decidere dev'essere sempre la popolazione, mai la Giunta regionale o un altro qualsiasi organo. Vi sono infatti esempi che dimostrano come frazioni che conducevano una vita estremamente grama, una volta diventate Comuni autonomi, sono rifiorite improvvisamente.

Altra riserva l'oratore fa a proposito del parere delle Amministrazioni provinciali, in quanto si tratterebbe di un'altra pastoia, dannosa per la libera volontà delle popolazioni interessate; senza contare che la Regione potrebbe, in certo qual modo, essere ricattata dalle Amministrazioni provinciali.

Concludendo, l'oratore si dice contrario alla maggioranza di tre quarti prevista dall'articolo 3 per la deliberazione del Consiglio, in quanto tale maggioranza è sempre difficilmente raggiungibile. *(Consensi a sinistra).*

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

SERRA (D.C.), relatore, ricorda che il progetto di legge era stato determinato dalla necessità di applicare l'articolo 45 dello Statuto ed era stato preso in esame dalla Commissione dopo che la Giunta aveva presentato i vari provvedimenti per la ricostituzione dei Comuni sciolti in periodo fascista. La Commissione aveva espresso il parere che dovesse predisporre una legge organica. Il progetto di legge fu approvato dal Consiglio, ma conteneva errori di formulazione, per cui fu rinviato dal Governo.

Fu quindi preso in esame il nuovo progetto elaborato dalla Giunta; la Commissione lo rielaborò, apportando alcune modifiche dopo l'esame di analoghi provvedimenti adottati dalla Regione Trentino-Alto Adige.

I membri della Commissione sono stati concordi nella collaborazione con la Giunta per lo studio della materia, per cui si meraviglia che in Consiglio le sinistre abbiano portato argomenti che non avevano portato in Commissione.

L'oratore prosegue ricordando numerosi casi di frazioni che si trovano in condizioni particolarmente gravi. Non si tratta soltanto di ricostituire vecchi Comuni, ma anche di modificare circoscrizioni comunali che si sono dimostrate non aderenti al nuovo clima di ripresa dell'economia sarda.

Circa il parere dell'Amministrazione provinciale, l'oratore ricorda che in base all'articolo 45 dello Statuto anche tali Enti devono

intervenire nelle modifiche delle circoscrizioni comunali.

A Sotgiu risponde che il parere della Giunta non può essere vincolante: la decisione spetta all'organo legislativo. La Giunta presenta una semplice relazione sullo stato finanziario e amministrativo della frazione, relazione della quale il Consiglio può tener conto o no.

Per quanto riguarda la maggioranza dei tre quarti richiesta dal progetto di legge, il relatore precisa che tale percentuale è stata tratta da una legge analoga della Regione Trentino-Alto Adige, e riguarda il caso che il referendum si faccia nella sola frazione e non in tutto il Comune. Comunque, anche questa norma può essere modificata, se il Consiglio lo ritiene opportuno.

Concludendo, invita il Consiglio ad approvare il progetto di legge. (*Consensi*).

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) fa alcune precisazioni di carattere giuridico.

STARA (D.C.), *Assessore agli interni e turismo*, dichiara che la discussione ha toccato tutti gli argomenti riguardanti direttamente o indirettamente la materia e che pertanto si limiterà a rispondere ad alcune affermazioni di Girolamo Sotgiu. Per quanto riguarda il parere delle Amministrazioni provinciali, che Girolamo Sotgiu ritiene inopportuno, l'oratore afferma che tale norma è stata inserita nel progetto di legge poichè, mancando ora alla Regione la competenza della tutela degli Enti locali, era necessario rifarsi al Testo Unico della legge comunale e provinciale per evitare un nuovo rinvio della legge da parte del Governo. Si trattava soltanto di provvedere con la massima urgenza ad esaudire il desiderio di molte popolazioni.

Per quanto si sia convinti della giustezza della causa di molte frazioni, non si può giungere alla loro autonomia senza una esauriente documentazione sulle loro finanze e sulle loro possibilità di vita e di progresso. Infatti, se è vero che la maggior parte delle frazioni diventate Comuni autonomi hanno progredito notevolmente, qualcuna invece, è venuta a trovarsi in stato di disagio, per cui è necessario agire con molta prudenza. La relazione dell'Assessorato è necessaria per dare al Consiglio gli elementi che possono agevolare una decisione obiettiva.

Il Testo Unico della legge comunale e provinciale impone anche un limite alla costituzione di nuovi Comuni, che è dato dal numero degli abitanti. Il Consiglio deve decidere anche su tale problema.

L'oratore prosegue precisando che non si vuole confondere il referendum con le norme stabilite dall'articolo 45 dello Statuto, che rimane sempre da interpretare definitivamente. Con il progetto di legge si può comunque dare un parere sereno ed obiettivo sulla volontà delle popolazioni interessate. Il progetto della Giunta era più semplice di quello presentato dalla Commissione, in quanto lasciava di volta in volta al Consiglio la facoltà di decidere sull'opportunità o meno della consultazione popolare. Comunque, l'oratore dichiara di accettare il testo della Commissione. (*Consensi*).

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(*E' approvato*).

Titolo

(Testo della Giunta).

« Norme di applicazione dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna ».

(Testo della legge regionale 21-6-1950, rinviata dal Governo centrale)

« Procedimento speciale per modifica di circoscrizioni comunali costituite in relazione a provvedimenti intervenuti nel periodo 28-10-1922 — 25-7-1943 ».

SERRA (D.C.), *relatore*, dichiara che la Commissione accetta il testo proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE mette in votazione il testo del titolo proposto dalla Giunta.

(*E' approvato*).

Art. 1

Agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, le popolazioni si sentono con referendum, disposto dal Consiglio regionale secondo il procedimento stabilito dalla presente legge, quando si tratti di ricostituzione di nuovi Comuni ovvero di modifica di circoscrizioni.

Nel caso si tratti invece di modifica di denominazione è sufficiente la deliberazione del Consiglio del Comune interessato.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) è del parere che occorra sopprimere il concetto di referendum.

I LEGISLATURA

CCCXI SEDUTA

10 OTTOBRE 1952

ASQUER (P.S.I.) propone di sostituire la parola « referendum » con « consultazione ».

SERRA (D.C.), *relatore*, dichiara che anche in base all'articolo 75 della Costituzione potrebbe dirsi « sentita mediante consultazione ».

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) precisa che si dovrebbe parlare di « consultazione diretta ». Si dovrebbe sopprimere anche da « con referendum ecc. » fino a « stabilito dalla presente legge ».

SERRA (D.C.), *relatore*, sostiene che si debba conservare la formula « disposto dal Consiglio regionale ».

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) si dichiara contrario alla proposta Serra.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con la modifica proposta da Soggiu Piero.

(E' approvato).

Art. 2

L'iniziativa per il procedimento di cui all'art. 1, oltre che dalla Giunta o dai singoli consiglieri regionali, può essere presa mediante deliberazione consiliare del Comune o di uno dei Comuni interessati, ovvero mediante istanza di almeno un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Sotgiu Girolamo - Asquer:

« Aggiungere alla fine dell'articolo: "residenti nel territorio che chiede di erigersi a Comune autonomo o trasferire ad altra circoscrizione comunale, e iscritti nelle liste elettorali comunali" ».

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.) dichiara che l'emendamento consente alle popolazioni interessate di farsi promotrici della richiesta di autonomia.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) esprime il parere che un decimo degli elettori sia troppo poco.

SERRA (D.C.), *relatore*, propone che si dica: « due decimi ».

STARA (D.C.), *Assessore agli interni e turismo*, dichiara di accettare la modifica proposta da Serra.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con la modifica proposta da Serra.

(E' approvato).

Mette in votazione l'emendamento Sotgiu Girolamo - Asquer.

(E' approvato).

Art. 3

L'Assessorato regionale agli interni, in base all'iniziativa di cui all'articolo precedente, provvede all'istruttoria necessaria, accertando:

- a) i motivi generali dell'iniziativa stessa;
- b) la situazione amministrativo - finanziaria del territorio oggetto della proposta modifica in rapporto a quella dei Comuni interessati.

Lo stesso Assessorato, espletati gli accertamenti di cui sopra, richiede:

- a) — ai Comuni interessati che non abbiano già preso l'iniziativa ai sensi dell'articolo 2, le deliberazioni consiliari col motivato parere circa la proposta modifica;
- b) — alla competente Amministrazione provinciale la deliberazione come alla lettera precedente.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Sotgiu Girolamo - Asquer:

« Sopprimere la lettera b) della seconda parte. Aggiungere: "L'Assessore deve riferire al Consiglio entro 30 giorni dalla richiesta" ».

CONTU (P.S.d'A.) propone che si rinvi la discussione per dar modo alla Commissione di esaminare gli emendamenti presentati.

CASTALDI (D.C.) si associa alla richiesta di Contu.

PRESIDENTE aderisce alla richiesta di Contu.

Annunzio di mozione.

« Mozione Soggiu Piero - Melis - Lai Aldo sulla costruzione dello zuccherificio di Oristano ».

PRESIDENTE dichiara che alla ripresa dei lavori si fisserà la data della discussione della mozione.

SERRA (D.C.) propone che alla discussione della mozione venga abbinato lo svolgimento dell'interpellanza Medda - Serra sullo stesso argomento.

La seduta è tolta alle ore 20 e 50.